

10 ottobre 2017

Buoni pasto 2017 – La nuova disciplina

Gentile Cliente,

la presente per comunicare che in data 9 Settembre 2017 sono entrate in vigore le nuove disposizioni relative ai **buoni pasto**, emesse con Decreto n. 122 del 7 Giugno 2017 del Ministero dello Sviluppo Economico.

Le novità introdotte hanno **regolamentato e definito le modalità di erogazione e fruizione dei buoni pasto per limitarne gli abusi**.

In particolare il D.M. ha fornito specifiche indicazioni relativamente a:

- caratteristiche dei buoni pasto;
- esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa;
- contenuto degli accordi stipulati dalle società emittenti con i titolari degli esercizi convenzionabili.

I) LE CARATTERISTICHE DEI BUONI PASTO

I buoni pasto consentono agli utilizzatori di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto (comprensivo di IVA) e, contemporaneamente, consentono all'esercizio convenzionato di provare documentalmente, nei confronti delle società di emissione, l'avvenuta prestazione.

Il D.M. ha specificato che i buoni pasto possono essere utilizzati esclusivamente:

- dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l'orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto;
- dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non dipendente.

Si sottolinea come il decreto abbia risposto all'esigenza di regolamentazione dello strumento eliminando alcune rigidità normative del passato. Ad esempio per legge era possibile utilizzare unicamente un buono al giorno, mentre con le nuove norme **i buoni pasto saranno cumulabili, ma non oltre il limite di otto buoni e non saranno cedibili, né commercializzabili o convertibili in denaro**. La fruizione dunque sarà riservata esclusivamente al titolare e per l'intero valore facciale.

I buoni possono essere emessi in formato cartaceo o in formato elettronico. Il loro valore facciale può essere di 5,29 Euro (formato cartaceo) o di 7 Euro (formato elettronico) ed a seconda del formato utilizzato sono richiesti contenuti diversi:

Forma cartacea	Codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro
	Ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione
	Valore facciale espresso in valuta corrente
	Termine temporale di utilizzo
	Uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma del titolare e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato
	La dicitura <i>«Il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare»</i>
Forma elettronica	Codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro
	Ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione
	Valore facciale espresso in valuta corrente
	Termine temporale di utilizzo
	La data di utilizzo del buono pasto ed i dati identificativi dell'esercizio convenzionato presso il quale il medesimo è utilizzato
	L'obbligo di firma del titolare del buono pasto è assolto associando, nei dati del buono pasto memorizzati sul relativo supporto informatico, un numero o un codice identificativo riconducibile al titolare stesso
La dicitura (riportata elettronicamente) <i>«Il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare».</i>	

II) ESERCIZI PRESSO I QUALI PUÒ ESSERE EROGATO IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA

Il D.M. ha stabilito che il servizio sostitutivo di mensa può essere erogato dai soggetti legittimati ad esercitare le seguenti attività:

a)	somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287;
b)	attività di mensa aziendale ed interaziendale;
c)	vendita al dettaglio, sia in sede fissa che su area pubblica, dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
d)	vendita al dettaglio nei locali di produzione e nei locali attigui dei prodotti alimentari previa iscrizione all'Albo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443;
e)	vendita al dettaglio e la vendita per il consumo sul posto dei prodotti provenienti dai propri fondi effettuata, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 8-bis, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e dalle società semplici esercenti l'attività agricola, iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile;
f)	nell'ambito dell'attività di agriturismo di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, la somministrazione di pasti e bevande, costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, presso la propria azienda;
g)	nell'ambito dell'attività di ittiturismo, la somministrazione di pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall'attività di pesca, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, da parte di imprenditori ittici;
h)	vendita al dettaglio dei prodotti alimentari, anche trasformati, nei locali adiacenti a quelli di produzione nel caso di soggetti esercenti l'attività di produzione industriale.

III) CONTENUTO DEGLI ACCORDI

Il D.M. ha cercato di fornire una maggiore tutela ai soggetti acquirenti dei buoni pasto, prevedendo alcune **condizioni necessarie ed inderogabili** per la stipula di accordi tra le società emittenti ed i soggetti eroganti del servizio sostitutivo di mensa.

L'accordo, stipulabile esclusivamente per iscritto, deve contenere:

a)	la durata del contratto, le condizioni anche economiche ed il termine del preavviso per l'eventuale rinegoziazione o la disdetta;
b)	le clausole di utilizzabilità del buono pasto, relative alle condizioni di validità, ai limiti di utilizzo e ai termini di scadenza, specificati in modo espresso ed uniforme;
c)	l'indicazione dello sconto incondizionato riconosciuto alla società emittente dai titolari degli esercizi convenzionati per effetto dell'utilizzo dei buoni pasto presso i medesimi (è vietato pattuire con gli esercizi convenzionati uno sconto incondizionato più elevato di quello stabilito dalla società emittente in sede di offerta ai fini dell'aggiudicazione o in sede di conclusione del contratto con il cliente. Lo sconto incondizionato remunera tutte le attività necessarie e sufficienti al corretto processo di acquisizione, erogazione e fatturazione del buono pasto);
d)	l'indicazione del termine di pagamento che la società emittente è tenuta a rispettare nei confronti degli esercizi convenzionati, comunque nell'osservanza delle disposizioni in materia di termini di pagamento di cui al D.Lgs. n. 231/2002;
e)	l'indicazione del termine, non inferiore a sei mesi dalla data di scadenza del buono pasto, entro il quale l'esercizio convenzionato potrà esigere il pagamento delle prestazioni effettuate;
f)	l'indicazione di eventuali ulteriori corrispettivi riconosciuti alla società emittente, ivi compresi quelli per l'espletamento di servizi aggiuntivi offerti (è vietato addebitare agli esercenti convenzionati costi diversi dallo sconto incondizionato e dai corrispettivi per prestazioni o servizi aggiuntivi eventualmente acquistati).

Si precisa che gli accordi tra la società di emissione ed i titolari degli esercizi convenzionabili prevedono comunque un'offerta di base, senza servizi aggiuntivi, idonea ad assicurare al cliente un servizio completo, ferma restando la libertà della prima di proporre agli esercizi convenzionabili anche servizi aggiuntivi.

* * *

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Con i migliori saluti.

Baldazzi Zattera & Associati